

**Rapporti tra giudicato penale e giudizio civile.
Nota a Cassazione Penale, IV Sezione, 23
aprile-4 luglio 2008, n. 27412**

di Pasquale Laghi – Dottore in Giurisprudenza e Dottorando di Ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” presso l’Università degli Studi della Calabria

Con la sentenza 23 aprile – 4 luglio 2008, n. 27412, la Suprema Corte, IV Sezione Penale, cassando la decisione del merito, ha disposto il rinvio della controversia alla Sezione Civile della Corte territoriale, dando luogo ad una situazione peculiare per cui alla definizione di un procedimento sorto in ambito penale si dovrà procedere in sede civile.

La pronuncia in esame trova il proprio fondamento giuridico e procedurale nel rapporto di collegamento intercorrente tra il giudicato penale e l’azione civile risarcitoria o restitutoria dal primo discendente.

Al riguardo, rilevante è l’aspetto pertinente alla formazione della prova nell’ambito penale, che come tale non ne consente un’ulteriore sindacabilità in quello civile.

La Suprema Corte, con tale sentenza – in cui ha riconosciuto il potere del giudice penale di dichiarare la nullità di atti civili viziati a causa del contegno criminoso tenuto da una parte – nell’accogliere il ricorso delle parti civili, ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice di merito civile, mediante riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della sentenza penale d’appello, e non già tramite la proposizione di una nuova azione civile in primo grado a seguito della definizione del giudizio penale.

Si tratta, in pratica, di una decisione che accogliendo pienamente il principio di economia dei giudizi, consente una sostanziale trasmigrazione, con soluzione di continuità, della vertenza penale nell’ambito civile, dimostrando l’intimo collegamento esistente tra i due settori processuali e ciò in considerazione di elementi sostanziali di giudizio.

VICENDA - Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 18 aprile 2005, condannava XX alla pena di legge per due reati di circonvensione di persone incapaci e per furto: nei primi due capi d’imputazione si contestava all’imputato di avere - con azione di convincimento ed induzione subdola e artificiosa, approfittando delle condizioni psicologiche di due anziani coniugi colpiti dalla prematura morte del proprio unico figlio e dicendosi disposto a prodigare, a loro

favore, ogni cura e collaborazione per la soluzione dei problemi familiari – ottenuto la cessione di un appezzamento di terreno con fabbricato rurale mediante contratto di vendita a prezzo molto inferiore al valore del bene, peraltro, giammai versato; di avere, inoltre, indotto gli stessi coniugi, con analogo comportamento, a consegnare due libretti di deposito e risparmio di cospicue somme di denaro, successivamente da lui prelevate; nel terzo capo d’imputazione veniva contestato il furto aggravato del libretto di pensione di uno dei predetti coniugi e della chiave della porta d’ingresso della loro abitazione.

Con la medesima sentenza l’imputato era condannato, a favore delle costituite parti civili, al risarcimento del danno ed al rilascio del bene immobile, previa dichiarazione di nullità del contratto traslativo del bene stesso.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello dell’imputato limitatamente alle statuizioni civilistiche, revocava la dichiarazione di nullità del contratto di vendita immobiliare, ritenendo che non sussistesse nel sistema codicistico alcuna norma attributiva al giudice penale del potere di pronunciarsi sulla validità o nullità di un atto negoziale; confermava in ogni altro capo la sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 aprile-4 luglio 2008, n. 27412, cui si riferisce la presente nota, dichiarava inammissibile per infondatezza il ricorso dell’imputato ed in accoglimento di quello proposto dalle parti civili, annullava la decisione della Corte territoriale nella parte relativa alla revoca della declaratoria di nullità del contratto di vendita immobiliare (declaratoria emessa nel primo grado di giudizio), con rinvio ad una Sezione Civile della Corte d’Appello di Catanzaro.

La sentenza della Corte Suprema merita una particolare segnalazione per due questioni importanti sul piano operativo, che sono state esaminate con ampia e pertinente motivazione.

COMMENTO - In riferimento al contratto di vendita immobiliare costituente l’evento dannoso della circonvensione di persone incapaci (gli anziani coniugi venditori) posta in essere dall’imputato, la Corte di Cassazione riteneva carente ed errata la motivazione sulla quale la Corte d’Appello aveva fondato la statuizione d’inammissibilità in sede penale della domanda civilistica volta alla declaratoria di nullità di tale contratto.

Osservava che l’asserita inesistenza nella disciplina normativa di una norma estensiva in

tale senso del potere decisorio del giudice penale è contrastata dal rilievo che la domanda di restituzione e risarcimento, ammissibile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, introduce nell'ambito di cognizione del giudice penale ogni questione strumentale alla finalità restitutoria dell'azione esercitata, comprese quelle collegate alla validità o meno del negozio privatistico illecito che ha cagionato il danno. Rilevava che il riferimento del giudice del merito all'art. 537 c. p. p. come genericamente ostativo alla dichiarazione di nullità di un contratto inserita nella sentenza penale, non è pertinente alla fattispecie, bensì alla diversa ipotesi di falsità in atti; ed inoltre che tale norma non è applicabile neppure per analogia, essendo il divieto di cancellazione del documento falsificato (in ipotesi assimilabile all'atto nullo) previsto in via eccezionale quante volte possano essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti nel procedimento penale, mentre nel caso concreto non sono coinvolti interessi di soggetti estranei al giudizio in esame.

La delineata questione, variamente risolta in sede di merito, fu affrontata e definita dalla Cassazione con una risalente e isolata sentenza del 31 maggio 1990 nel senso della improponibilità nel giudizio penale dell'azione civile diretta all'annullamento del contratto privatistico in forza del quale l'autore del reato avesse illecitamente conseguito un diritto su bene mobile o immobile, poiché non era consentito al giudice penale pronunciare provvedimenti costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici, inderogabilmente rientranti nella giurisdizione civile; e specificamente in relazione al caso concreto, il giudice penale, adito per la soluzione della connessa controversia civile, non aveva il potere di annullare il contratto di compravendita immobiliare stipulato mediante circonvenzione di persone incapaci, in quanto l'obbligo di restituzione "*a norma delle leggi civili*" (art. 185 c. p.), si riferiva alla mera ablazione dalla sfera giuridica del titolare, ma non alle ipotesi in cui il bene fosse entrato nella disponibilità dell'autore del reato attraverso un rapporto giuridico intercorso tra le parti.

Si sottolineava, in detta sentenza, che un'attività giurisdizionale costitutiva o estintiva di un rapporto giuridico, anche se preordinata ad un ordine di restituzione dovuta, era incompatibile col processo penale ed in contrasto col significato letterale del citato art. 185 c. p. che prevede un mero obbligo di restituzione.

La Suprema Corte, nella decisione che si annota, ha dissentito dal precedente orientamento sulla

base di una interpretazione logica e sistematica pienamente condivisibile.

Il riferimento alle "leggi civili", contenuto nell'art. 185 c. p. come supporto normativo dell'azione di restituzione e risarcimento danni, esercitata nell'ambito del processo penale, lungi dall'escluderla, implica la deducibilità in questa sede delle ragioni giuridiche comportanti l'obbligo della restituzione del bene acquisito illecitamente attraverso un comportamento costituente reato.

In dottrina è pacifico che l'azione civile inserita nel processo penale determina il particolare fenomeno di una pluralità di rapporti eterogenei in un unico procedimento, regolati dalle rispettive discipline, sicché l'azione civile segue lo schema del processo civile, col solo limite dell'adeguamento e della compatibilità rispetto alle caratteristiche ed alle finalità del processo penale (che hanno valore prioritario) e con la garanzia del contraddittorio. Ciò significa che la giurisdizione civile, accessoria a quella penale, ha possibilità di esplicazione nel procedimento unitario entro un ambito non pregiudizievole per i superiori interessi perseguiti con la giurisdizione penale.

In base alla disciplina normativa dell'azione civile esperita in sede penale, la domanda del danneggiato deve contenere, oltre la richiesta di restituzione del bene illecitamente uscito dal suo patrimonio, ossia il "petitum", "*l'esposizione delle ragioni giuridiche*" che giustificano la pretesa, ai sensi dell'art. 78, lett. d), c. p. p. vigente, confermativa della corrispondente statuizione di cui al capoverso del previgente art. 94 stesso codice ("causa pretendi"). Ovviamente, nell'ipotesi di costituzione soltanto contro l'imputato, può essere superflua l'espressa determinazione delle ragioni giuridiche della domanda, quando queste siano inserite nella contestazione del reato dal quale consegua sia la responsabilità penale che quella civile: nel caso in esame il modello del reato contestato contiene "in se" il titolo giuridico della domanda restitutoria e risarcitoria. Nella diversa ipotesi di costituzione contro un responsabile in sede civile, invece, la "causa pretendi" deve essere esplicitata a pena d'inammissibilità, potendo variare in relazione al tipo di obbligazione risarcitoria che lega il responsabile alle conseguenze dannose del reato.

L'opinione della Corte di Cassazione espressa nella sentenza del 1990, alla quale si è innovativamente adeguata la Corte di Catanzaro, appare in contrasto con la normativa in vigore che disciplina l'esercizio dell'azione civile attraverso

il richiamo generico delle leggi civili e l'enunciazione specifica delle formalità e modalità della costituzione della parte danneggiata. Tra queste è segnatamente rilevante la determinazione della "causa petendi" (ordinariamente compresa nella contestazione del reato), la quale estende il potere decisorio del giudice penale ai rapporti civilistici produttivi del danno ingiusto e, come tali, annullabili o modificabili con provvedimenti costitutivi all'interno del procedimento.

Il negare la competenza del giudice penale a provvedere in merito ai rapporti giuridici illecitamente costituiti in pregiudizio dei danneggiati, oltre a restringere irragionevolmente l'operatività dell'istituto della costituzione di parte civile, porterebbe all'assurda sopravvivenza, ai fini civilistici, di rapporti radicalmente invalidi in quanto costitutivi di reato e caratterizzati da illiceità, con l'ulteriore conseguenza che il diritto alla restituzione del prodotto del reato ed al ripristino della situazione ad esso preesistente, riconosciuto con la sentenza penale, sarebbe privo di effetti pratici e di valenza esterna al contesto processuale. Il recupero del bene o dell'utilità illecitamente acquisiti dall'autore del reato sarebbero impediti dalla supposta carenza di potere del giudice penale proprio sulla materia che l'ordinamento affida alla sua tutela con la previsione della costituzione di parte civile.

In relazione all'asserita mancanza di supporto normativo al potere decisorio con efficacia costitutiva in tema di contratti illeciti produttivi di danno ingiusto, va anche osservato che il requisito della determinazione delle ragioni giuridiche della pretesa privatistica (cioè della causa pretendi), prescritto a pena d'inammissibilità della costituzione di parte civile, implica logicamente il conferimento al giudice penale del potere di cognizione e decisione incidente anche sui rapporti contrattuali usati come strumenti di illeciti profitti: non avrebbe senso l'onere di prospettazione in atti giudiziari di un elemento della controversia non collegato finalisticamente ad un riscontro decisorio, beninteso nei limiti compatibili con le prevalenti esigenze peculiari del giudizio penale e con l'osservanza del principio del contraddittorio.

Correttamente la Suprema Corte, nella sentenza esaminata, ha posto in evidenza che la trattazione esaustiva delle questioni penalistiche e civilistiche concentrate per connessione di contenuti e di prova in un unico procedimento, è coerente coi principi dell'economia processuale e del giusto processo in quanto evita il dispendio di attività

giurisdizionali ripetitive in processi separati ed inutili ritardi.

Nel caso concreto, la dichiarazione di nullità del contratto traslativo dell'immobile era una conseguenza automatica della condanna per circonvenzione di incapaci, essendo stata accertata la sussistenza del reato perpetrato mediante un'azione subdola di circonvenzione e d'induzione alla stipulazione del contratto di vendita, produttivo dell'ingiusto trasferimento della proprietà dell'immobile all'imputato. Sicché la dichiarazione di nullità del contratto e la condanna alla restituzione del bene richieste al giudice penale si riducevano alla mera presa d'atto della illiceità del rapporto giuridico e del conseguente venir meno del titolo d'acquisto da parte del condannato, senza riflessi negativi sul processo penale e su terzi non partecipanti al giudizio.

La seconda tematica rilevante trattata nella sentenza in esame riguarda il rapporto tra il giudizio penale e quello civile connesso, particolarmente sotto il profilo degli effetti preclusivi derivanti dal giudicato penale di condanna sullo svolgimento del giudizio civile collegato.

La teoria orientata nel senso della indipendenza pressoché totale del giudizio civile avente ad oggetto la restituzione del bene sottratto al titolare del relativo diritto ed il risarcimento del danno dipendente dal reato, è senz'altro da respingere in un sistema caratterizzato dal principio dell'unicità della funzione giurisdizionale che non ammette pluralità di giudicati sulla sussistenza dei fatti, sulla illiceità penale e sulla responsabilità per i relativi comportamenti.

L'art. 651 c. p. p. delinea genericamente l'ambito dell'efficacia preclusiva del giudicato nel giudizio civile, lasciando spazio al giudice civile d'indagare e decidere in ordine a fatti materiali che non costituiscono i presupposti della condanna.

Per l'individuazione dei limiti della cosa giudicata occorre discriminare gli elementi costitutivi del reato da quelli integrativi della fattispecie civile, che nella varietà della sua struttura, possono non coincidere con i primi, di modo che le due situazioni sottoposte a giudizio non siano sovrapponibili.

In sintesi l'area del giudicato penale va determinata in relazione all'oggetto del giudizio extra-penale, escludendone gli elementi in esso non compresi o comunque non rilevanti per la pronuncia di condanna.

La decisione della Suprema Corte offre significativi spunti di riflessione: nel vigente ordinamento è operativo il principio secondo cui la condanna definitiva in sede penale vincola il giudice civile adito con azione restitutoria o risarcitoria, precludendo ogni ulteriore indagine sulla sussistenza e illiceità del fatto e sulla responsabilità del condannato, quando il fatto illecito sia comune alla fattispecie penale ed a quella civile.

Non può, pertanto, condividersi la tesi secondo cui nell'attuale sistema normativo non sussisterebbe alcuna correlazione tra il giudicato penale di condanna e il procedimento civile di restituzione e risarcimento danni derivanti da fatto illecito accertato in quella sede.

Soltanto nei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile avente un oggetto diverso dalla restituzione o riparazione del danno, la forza preclusiva del giudicato è limitata ai fatti materiali pregiudiziali alla decisione privatistica.

Anche in questa seconda ipotesi la prova dei fatti materiali acquisita in sede penale può operare come prova presuntiva dei corrispondenti contenuti psicologici dei comportamenti, sempre che le presunzioni abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Nel caso concreto è stato definitivamente accertato in sede penale, con efficacia di giudicato, che il contratto di alienazione dell'immobile è stato posto in essere mediante circonvenzione di persone incapaci (con abuso della loro deficienza psichica e con induzione ingannevole) e per un fine di illecito profitto; che, pertanto, il contratto è radicalmente nullo, ai sensi dell'art. 1418 c. c. in relazione agli artt. 1325, 1343 e 1946 c. c., essendo illeciti la causa, l'oggetto ed il comportamento suggestivo, ingannevole e prevaricatore dell'imputato; tale illiceità deriva dalla contrarietà a norme penali imperative, le quali costituiscono il fondamento della comminata nullità.

Comunque, il prospettato problema dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile restitutorio o risarcitorio, che può essere risolto agevolmente anche alla luce della normativa sulla sospensione necessaria del processo civile fino alla formazione del giudicato penale (art. 75 c. p. p. e 295 c. p. c.), nel caso in esame è assorbito dal chiaro ed esaustivo contenuto della sentenza della Suprema Corte che, nell'ampia motivazione, analizza tutti gli elementi essenziali della decisione sulla domanda di restituzione del fondo agli istanti, precludendo ogni prova contraria ai fatti costituenti cosa giudicata.

A conferma delle decisioni di merito in ordine ai punti controversi, la Cassazione ha accertato in via definitiva: lo stato di grave deficienza psichica delle parti lese, aggravato dalla morte prematura del figlio; la pressione psicologica suggestiva e ingannevole dell'imputato, volta ad indurre le persone offese a sottoscrivere il contratto di vendita, a suo favore, di un cospicuo appezzamento di terreno con fabbricato, per un prezzo notevolmente inferiore al valore del bene, giammai pagato, ed a consegnare all'imputato due libretti di deposito ad essi intestati; il nesso di causalità materiale e giuridica fra tale comportamento doloso e gli eventi dannosi.

Il profilo probatorio, esaurito e coperto dal giudicato in sede penale, acquista una rilevanza fondamentale, risultando le relative fattispecie, contestate nei capi d'imputazione, connesse a precise e concordanti risultate istruttorie di contenuto positivo, ossia a dati di fatto emergenti. Specificamente in relazione al delitto di circonvenzione d'incapace finalizzato alla vendita dell'immobile, la Suprema Corte, dopo un'ampia disamina della sentenza della Corte d'Appello in tema di prova, è giunta alla conclusione che si tratta di un contratto frutto della condotta illecita integrante il reato, con sovrapposizione tra gli elementi probanti la responsabilità penale e quelli inerenti alla illiceità del contratto, un perfetta sovrapposizione che non dà spazio ad ulteriori accertamenti volti ad integrare la prova della fattispecie restitutoria e risarcitoria: la prova del reato e della relativa responsabilità penale ha piena valenza ai fini civilistici, ossia per dimostrare che il trasferimento della proprietà del bene in capo all'imputato è il risultato intenzionale dell'attività criminosa concernente la contestata ipotesi di circonvenzione d'incapaci.

La Cassazione ha, inoltre, statuito che il giudice penale - conoscendo per effetto della costituzione di parte civile alla connessa domanda di restituzione di un bene immobile - ha il potere di dichiarare la nullità del contratto oggetto dell'azione illecita e che, nel caso di specie non *“si ravvisano ragioni per giustificare il rigetto di tale domanda di fonte a questioni così chiare che non necessitano di ulteriori indagini o valutazioni giuridiche”*.

A fronte di tale rilievo ed alla luce delle osservazioni in precedenza svolte, appare evidente l'errore della Corte territoriale in ordine alla omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione del bene, dovendosi riconoscere come, anche in forza del principio di efficienza e di economia dei

giudizi, il giudice penale ha pieno potere decisionale sulla questione civile in oggetto.

È parimenti condivisibile la decisione della Suprema Corte, nella parte in cui ritiene assorbita e superata la questione sui rapporti tra il giudicato penale e il giudizio civile separato, in quanto essa perviene al riconoscimento definitivo del diritto delle parti civili alla restituzione del bene in controversia, per effetto della acclarata illiceità e nullità del contratto di vendita stipulato mediante circonvenzione dei venditori in stato di deficienza psichica. Posta “la piena sovrapposizione” fra gli elementi probanti la responsabilità penale ed i fatti costitutivi della illiceità del contratto privato, ossia la valenza delle prove acquisite dal giudice penale ai fini della integrazione del delitto di circonvenzione di persone incapaci e contestualmente della dimostrazione della contrarietà a norme imperative del contratto di vendita, deve necessariamente escludersi l’ammissibilità, in sede di rinvio, di una nuova prova diretta ad escludere l’illiceità del contratto, senza violare il giudicato penale, esteso espressamente al profilo civilistico della controversia.

È appena il caso di ribadire e chiarire che il contratto concluso mediante circonvenzione di persone incapaci è nullo per contrarietà a norme imperative e per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1418 c. c., sicché ogni indagine ulteriore per escludere vizi invalidanti del consenso (comportanti l’annullamento e non già la nullità) sarebbe irrilevante e, comunque, preclusa dagli accertamenti probatori acquisiti e già valutati nei precedenti gradi del procedimento.

Alla luce delle argomentazioni esposte deve, quindi, riconoscersi alla Corte d’Appello in sede civile di rinvio il potere, non solo di verificare la sussistenza e la portata del giudicato penale, preclusivo di ulteriori indagini in relazione ai medesimi fatti, ma anche e soprattutto di collegare l’accoglimento della domanda – volta alla dichiarazione di nullità del contratto di vendita ed alla conseguente pronuncia di condanna dell’imputato alla restituzione dell’immobile – all’accertamento di natura civile compiuto irrevocabilmente e insindacabilmente dalla Suprema Corte in ordine al comportamento illecito dello stesso in prospettiva ed al momento della stipulazione della vendita.